

Obblighi di pubblicità per finalità di trasparenza ex D.lgs. n. 33/2013 e protezione dei dati personali

Premessa

La presente nota ha lo scopo di definire un quadro più omogeneo e armonico di misure e accorgimenti volti a individuare opportune cautele che il Conservatorio di Musica di Cosenza “S. Giacomantonio” è tenuto ad applicare nei casi in cui effettui attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali, per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell’azione amministrativa.

Al fine di garantire un corretto approccio, è necessario tener distinte le disposizioni che regolano gli obblighi di pubblicità dell’azione amministrativa per finalità di trasparenza da quelle che regolano forme di pubblicità per finalità diverse (es.: pubblicità legale).

In particolare, gli obblighi di pubblicazione online di dati per finalità di “trasparenza” sono quelli indicati nel D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) avente a oggetto le informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Al fine di ottemperare agli obblighi vigenti in materia, si forniscono le indicazioni contenute nella presente nota.

Accanto a questi obblighi di pubblicazione permangono altri obblighi di pubblicità online di dati, informazioni e documenti della Pubblica Amministrazione (PA) – contenuti in specifiche disposizioni di settore diverse da quelle adottate in materia di trasparenza – come, fra l’altro, quelli volti a far conoscere l’azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, o quelli atti a garantire la pubblicità legale degli atti amministrativi. In tutti i casi, indipendentemente dalla finalità perseguita, laddove la pubblicazione online di dati, informazioni e documenti, comporti un trattamento di **dati personali (vedi Glossario)**, devono essere opportunamente temperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Alla luce del principio di “responsabilità”, previsto dall’art. 24 del RGPD¹, il **Titolare del trattamento (vedi Glossario)** deve mettere in atto misure reali ed efficaci di protezione dei dati dirette alla corretta gestione della loro protezione, “riducendo al minimo i rischi giuridici, economici e di reputazione che possono derivare da pratiche inadeguate in materia” (*Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la Protezione dei Dati*, parere 3/2010).

Tenuto conto, altresì, delle Linee guida del *Garante per la protezione dei dati personali* del 15 maggio 2014 relative al trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, si forniscono le seguenti indicazioni.

Al riguardo, si rappresenta che “dato personale” è “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua

¹ Art. 24 del RGPD: “Tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario”.

identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;” (art. 4.1, RGPD). Inoltre, la “diffusione”² di dati personali è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento (art. 2-ter, D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018). Pertanto, in relazione all’operazione di diffusione, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali informazioni, atti e documenti amministrativi contenenti dati personali (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati), verifichino che la normativa in materia di trasparenza preveda tale obbligo.

Laddove l’Amministrazione riscontri l’esistenza di un **obbligo normativo** che impone la pubblicazione dell’atto o del documento nel proprio sito web istituzionale è necessario **selezionare i dati personali** da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l’oscuramento di determinate informazioni.

La pubblicazione obbligatoria di documenti contenenti dati personali deve essere sempre conforme ai principi previsti dall’art. 5 RGPD (liceità e correttezza, minimizzazione, integrità, esattezza, limitazione delle finalità, limitazione della conservazione, sicurezza, responsabilizzazione).

L’Amministrazione può disporre la pubblicazione, nel proprio sito istituzionale, di dati, informazioni e documenti **che non ha l’obbligo di pubblicare** ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, procedendo alla indicazione **in forma anonima** dei dati personali eventualmente presenti (art. 7-bis, comma 3, D.lgs. n. 33/2013).

1. PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI

Qualità delle informazioni e modalità di pubblicazione online dei dati personali (artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 33/2013)

Le informazioni riportate sul sito istituzionale della PA devono soddisfare il requisito di qualità (art. 6 D.lgs. n. 33/2013). Ovvero, la struttura che pubblica l’informazione deve assicurarne: l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza. L’assicurazione della qualità dei dati e delle informazioni non può, in ogni caso, costituire motivo per l’omessa o ritardata pubblicazione.

La “diffusione” dei dati personali da parte del Conservatorio è ammessa solo quando la stessa è espressamente prevista da una specifica norma di legge o di regolamento. Pertanto, si ribadisce, in relazione all’operazione di diffusione, è necessario che l’amministrazione prima di pubblicare sul proprio sito web istituzionale informazioni, atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, verifichi che la normativa in materia di trasparenza preveda detto obbligo. Una volta riscontrata l’esistenza dell’obbligo normativo che impone la pubblicazione dei predetti atti, è necessario selezionare i dati personali da inserire in detti documenti verificando caso per caso se ricorrono i presupposti per l’oscuramento di determinati dati personali.

L’amministrazione è infatti tenuta a ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei diversi casi possano essere realizzate attraverso dati anonimi o altre modalità che consentano di identificare l’interessato solo in caso di necessità (principio di necessità e di minimizzazione). Pertanto, anche in presenza di obblighi di pubblicazione di atti e documenti ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, l’amministrazione non deve rendere intelligibili i dati personali non pertinenti o, se particolari o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. È quindi,

² Ossia il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione da parte dei “soggetti pubblici” (art. 2-ter, comma 4, lett. b, D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018).

consentita, la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata rispetto alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto. Si precisa, inoltre, che è sempre vietata la diffusione di **dati particolari (vedi glossario)** di cui all'art. 9 RGPD. È altresì vietato pubblicare i documenti di riconoscimento degli interessati sul portale del Conservatorio.

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 devono essere pubblicati in formato aperto³ e riutilizzabili (D.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e del Regolamento UE 2016/679), senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Si precisa che, il libero riutilizzo di documenti contenenti dati pubblici riguarda essenzialmente documenti che non contengono dati personali oppure riguarda dati personali opportunamente aggregati o resi anonimi. Al fine di evitare di perdere il controllo sui dati personali pubblicati online, in attuazione degli obblighi di trasparenza, e di ridurre i rischi di loro usi indebiti, è opportuno che l'amministrazione inserisca nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del proprio sito web istituzionale, un alert generale con cui si informino gli utenti che *"i dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici, in termini compatibili per le finalità per le quali sono stati raccolti e registrati e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali"*.

L'amministrazione non può disporre filtri e altre soluzioni tecniche dirette a impedire ai comuni motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione *Amministrazione Trasparente*. Sono espressamente sottratti all'indicizzazione i dati particolari e i dati giudiziari (art. 9 D.lgs. n. 33/2013).

³ La legge n. 190/2012 contiene riferimenti al formato aperto (art. 1, commi 32, 35 e 42). In particolare, il comma 35 definisce che "per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riutilizzo o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità".

L'Agenzia per l'Italia Digitale istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale (art. 68, c. 4, D.lgs. n. 82/2005, nel pieno rispetto dell'art. 7 del D.lgs. n. 33/2013).

"Quanto ai formati proprietari - ad esempio il formato PDF disponibile gratuitamente - se ne raccomanda l'impiego esclusivamente nelle versioni che consentano l'archiviazione a lungo termine e indipendenti dal software utilizzato (ad esempio, il formato PDF/A i cui dati sono elaborabili mentre il ricorso al file PDF in formato immagine, con la scansione digitale di documenti cartacei, non assicura che le informazioni siano elaborabili).

Una alternativa ai formati di documenti aperti è rappresentata anche dal formato ODF – *Open Document Format*, che consente la lettura e l'elaborazione di documenti di testo, di dati in formato tabellare, di presentazioni. Con riguardo, al profilo dell'apertura del dato, si riporta quanto previsto dall'art. 68, c. 3, del d.lgs. n. 82/2005 (come sostituito dall'art. 9, c. 1, lett. b), d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, l. n. 221/2012) che definisce come dati di tipo aperto quelli che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
- b) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti, sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
- c) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.

Al fine di garantire un utilizzo sempre più efficace dei formati di dati aperti, si raccomanda di far riferimento alle linee guida per l'interoperabilità semantica attraverso *i linked open data* (ed alle sue successive eventuali modifiche) emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale ed in particolare alle sezioni relative agli standard, alle tecnologie e alle licenze d'uso dei dati" (Delibera CiVIT n. 50 del 04.07.2013).

Durata degli obblighi di pubblicazione (artt. 8, 14, comma 2, 15, comma 4, del D.lgs. n. 33/2013)

I documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere pubblicati tempestivamente (art. 8, comma 1, D.lgs. n. 33/2013) e per un periodo di 5 anni (decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione). Con riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, i dati previsti dall'art. 14, comma 1, D.lgs. n. 33/2013 devono essere pubblicati entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni riguardanti situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado che vengono pubblicate fino alla cessazione del mandato o dell'incarico.

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, l'amministrazione deve pubblicare i dati di cui all'art. 15, commi 1 e 2, entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Decorsi detti termini, i relativi dati sono oggetto di accesso civico e/o generalizzato (art. 5 D.lgs. 33/2013).

2. INDICAZIONI PER SPECIFICI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Obblighi di pubblicazione della dichiarazione dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro familiari (art. 14 del D.lgs. n. 33/2013)

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 D.lgs. n. 33/2013 riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione, o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, occorre pubblicare i seguenti documenti:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni dei redditi limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

Si ricorda che, non possono essere pubblicati, i dati personali del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado che non abbiano prestato il consenso alla pubblicazione delle attestazioni e delle dichiarazioni di cui al predetto art. 14 D.lgs. n. 33/2013.

Con riferimento al predetto obbligo, occorre fare riferimento ai principi previsti dall'art. 5 del RGPD, in particolare, a quelli di esattezza, minimizzazione, pertinenza e non eccedenza dei dati.

Si precisa che, ai fini dell'adempimento relativo alla pubblicazione della copia della dichiarazione dei redditi dell'interessato, è necessario oscurare alcune informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla ricostruzione delle predette situazioni patrimoniali (quali, ad esempio, lo stato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione), nonché di quelle dalle quali si possano desumere dati particolari come informazioni relative a:

- familiari a carico tra i quali possono essere indicati figli disabili;
- spese mediche e di assistenza per portatori di handicap o per determinate patologie;
- erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici;
- erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici;

- erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle iniziative umanitarie, religiose, o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei paesi non appartenenti all'OCSE;
- contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della l. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci medesimi un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, oppure, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie;
- spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della l. 26 maggio 1970, n. 381;
- erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose;
- scelta per la destinazione dell'otto per mille;
- scelta per la destinazione del cinque per mille.

Obblighi di pubblicazione concernenti corrispettivi e compensi (artt. 15, 18 e 41, del D.lgs. n. 33/2013)

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza formano oggetto di pubblicazione obbligatoria:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

In merito al punto d) risulta proporzionata la pubblicazione del compenso complessivo percepito dai singoli soggetti interessati, determinato tenendo conto di tutte le componenti anche variabili della retribuzione. È invece eccedente riprodurre sul web la versione integrale di documenti contabili, i dati di dettaglio risultanti dalle dichiarazioni fiscali oppure dai cedolini dello stipendio di ciascun lavoratore, come pure l'indicazione di altri dati eccedenti riferiti a percettori di somme (es. i recapiti individuali e le coordinate bancarie utilizzate per effettuare i pagamenti).

Obblighi di pubblicazione dei curricula professionali

La normativa in materia di trasparenza prevede di rendere visibili al pubblico, rispetto a taluni soggetti, alcune informazioni concernenti il percorso di studio e le esperienze professionali rilevanti nella forma del curriculum vitae.

In particolare è prevista la pubblicazione dei curricula:

- dei titolari di incarichi di indirizzo politico);
- di coloro che ricoprono posizioni dirigenziali, anche esterne al Conservatorio, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione;
- dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione;
- dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza.

L'obbligo di pubblicazione del curriculum non può comportare la diffusione di dati eccedenti e non pertinenti alle finalità perseguite dalla normativa in materia di trasparenza. Pertanto, il Conservatorio, prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, deve operare un'attenta selezione dei dati in essi contenuti. Non devono quindi essere diffusi dati non pertinenti quali ad esempio:

- data di nascita;
- residenza;
- domicilio;
- codice fiscale;
- indirizzo civico;
- utenze di telefonia fissa o mobile;
- indirizzo di posta elettronica privato.

Al fine di ridurre il rischio dei cosiddetti furti di identità, si consiglia, inoltre, di oscurare le firme autografe in calce ai curricula.

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (es. concorsi e prove selettive art. 23 del D.lgs. n. 33/2013)

L'amministrazione pubblica e aggiorna ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
- accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione obbligatoria di elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, tra i quali vanno menzionati i provvedimenti finali dei procedimenti relativi ai procedimenti amministrativi interessati.

Oggetto di pubblicazione obbligatoria (così come previsto dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013) saranno, quindi, **gli elenchi dei provvedimenti** (delibere, decreti, ecc.) **adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti**⁴.

Si precisa che per i verbali degli organi collegiali non esiste alcun obbligo di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013. Tuttavia, per quanto concerne **l'accesso a detti verbali, questo deve essere sempre consentito**:

- **ai membri degli Organi Collegiali** (come più volte ribadito anche dalla giurisprudenza amministrativa, vedi, in particolare, Consiglio di Stato, sentenza 6 maggio 2013, n. 2423);
- **a chiunque intenda accedervi** ai sensi dell'art. 5, comma 2, e 5-bis del D.lgs. n. 33/2013 (accesso civico generalizzato);
- a coloro che intendano esercitare **il diritto di accesso ex artt. 22-25 della legge n. 241/1990** (accesso documentale).

Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione di pubblicare nel proprio sito istituzionale documenti **non soggetti all'obbligo di pubblicazione trasparenza** (D.lgs. n. 33/2013) procedendo però all'anonimizzazione degli eventuali dati personali in essi presenti (art. 7-bis, comma 3, D.lgs. n. 33/2013).

⁴ Dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti non è più obbligatorio pubblicare gli elementi di sintesi, quali il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa prevista e gli estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento, poiché detto obbligo, in precedenza previsto dal comma 2 dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, è venuto meno con l'art. 22, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 97/2016. Tuttavia, per garantire la massima trasparenza si può continuare a pubblicare gli elementi di sintesi della delibera (contenuto, oggetto, eventuale spesa prevista) e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento (ad esempio: data, numero di protocollo, ufficio, ecc.).

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell'elenco dei soggetti beneficiari (artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013)

L'art. 26, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 prevede l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della L. 240/1990 di importo superiore ai 1.000 €. Il comma 3 del medesimo articolo, aggiunge che tale pubblicazione rappresenta condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzione di importo complessivo superiore a 1.000 € nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. Pertanto, rispetto alle predette pubblicazioni, è prevista l'indicazione delle seguenti informazioni:

- il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato (art. 27, comma 1).

Non possono essere pubblicati i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, nonché gli elenchi dei relativi destinatari:

- di importo inferiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario;
- di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario “qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute” (art. 26, comma 4, D.lgs. n. 33/2013; nonché artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice);
- di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario “qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative [...] alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati” (art. 26, comma 4, D.lgs. n. 33/2013).

È in ogni caso vietata la diffusione di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici. Ad esempio, l'indicazione:

- della disposizione sulla base della quale ha avuto luogo l'erogazione del beneficio economico se da essa è possibile ricavare informazioni sullo stato di salute di una persona (si pensi all'indicazione “erogazione ai sensi della legge 104/1992” che, come noto, è la “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”);
- dei titoli dell'erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a “soggetto portatore di handicap”, o riconoscimento di buono sociale a favore di “anziano non autosufficiente” o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario);
- delle modalità e dei criteri di attribuzione del beneficio economico (es. punteggi attribuiti con l'indicazione degli “indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana”);
- della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per “ricovero in struttura sanitaria” o per “assistenza sanitaria”).

Analogamente, è vietato riportare dati o informazioni da cui si può desumere la condizione di indigenza o di disagio sociale in cui versano gli interessati (art. 26, comma 4, del D.lgs. n. 33/2013).⁵

GLOSSARIO

- **Dato personale:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
- **Dato particolare:** dati personali idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati personali biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- **Dati relativi alla salute:** i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.
- **Trattamento:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
- **Titolare del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.
- **Violazione dei dati personali:** la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

*Il Responsabile della
protezione dei dati
avv. Sergio Niger*

⁵ Si tratta di un divieto funzionale alla tutela della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato, al fine di evitare che soggetti che si trovano in condizioni disagiate – economiche o sociali – soffrano l'imbarazzo della diffusione di tali informazioni, o possano essere sottoposti a conseguenze indesiderate, a causa della conoscenza da parte di terzi della particolare situazione personale. Si pensi, fra l'altro alle fasce deboli della popolazione (persone inserite in programmi di recupero e di reinserimento sociale, anziani, minori di età, etc.). Alla luce delle considerazioni sopra espresse, spetta agli enti destinatari degli obblighi di pubblicazione online contenuti nel D.lgs. n. 33/2013, in quanto titolari del trattamento, valutare, caso per caso, quando le informazioni contenute nei provvedimenti rivelino l'esistenza di una situazione di disagio economico o sociale in cui versa il destinatario del beneficio e non procedere, di conseguenza, alla pubblicazione dei dati identificativi del beneficiario o delle altre informazioni che possano consentirne l'identificazione. Tale decisione rimane comunque sindacabile da parte del Garante che assicura il rispetto dei predetti principi in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 7 febbraio 2013 (doc web. n. 2243168).